



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA T. MOMMSEN, 20"

00179 Roma – Via T. Mommsen, 20 – tel.06 787849 – 06 78398074

rmic8cu003@istruzione.it - rmic8cu003@pec.istruzione.it - www.mommsen.edu.it

C.M. RMIC8CU003 – C.F. 97199450582 – Distretto XVII - CUFE: UF8KYX

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI

(ai sensi dell'art. 43, c. 3, del DI 129/2018 e succ. int. e mod.)

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.17 dell'8/04/2019

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99 e succ. int. e mod. "Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche";

VISTO l'art. 43, c. 3, del DI 129/2018 e succ. int. e mod., con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 45, c. 2 lett. h), del DI 129/2018 e succ. int. e mod., con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 53 del DLgs 165/2001 e succ. int. e mod. (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);

VISTO l'art. 10 del DLgs 297/1994 16/4/94 e succ. int. e mod. (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva);

E M A N A

ai sensi dell'art. 43, c. 3, del DI 129/2018 e succ. int. e mod. il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio nell'Istituzione scolastica.

Art. 2 - Requisiti professionali

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, il Collegio Docenti, o al suo interno la commissione di progetto, stabilisce i requisiti minimi in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che gli esperti stessi devono possedere per svolgere l'attività o l'insegnamento.

Art 3 - Criteri di scelta degli esperti

1. All'inizio dell'anno scolastico, o in qualsiasi momento se ne ravvisasse la necessità, il Dirigente, sulla base del PTOF e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo sul sito istituzionale.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i requisiti minimi per l'accesso alla selezione, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.
3. Il CdI approverà in tempo utile le griglie di attribuzione dei punteggi necessarie per i singoli avvisi di selezione.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda all'Istituto ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire l'incarico.
5. I candidati devono essere in possesso, altresì, dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Art. 4 - individuazione del contraenti

1. I contraenti sono individuati mediante valutazione comparativa dei curriculum effettuata da apposita commissione istituita dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza dell'avviso di selezione.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - curriculum complessivo del candidato;
 - contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
 - pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai seguenti criteri:
 - titolo di qualifica professionale;
 - altri titoli culturali e professionali;
 - congruenza dell'attività professionale svolta dall'aspirante con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività didattica per i quali è bandita la selezione;
 - svolgimento di analoghe esperienze per lo stesso tipo di attività presso altre scuole sfatali o paritarie o presso altri enti pubblici o privati.
4. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti.

Art. 5 - Esclusioni

1. L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che comportino una spesa equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità;
 - la peculiarità della prestazione o la specificità dell'intervento, in relazione alle specifiche competenze richieste, non consentano forme di comparazione;

- il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di cui all'art 3, c. 1, del presente regolamento oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- particolare urgenza, non imputabile all'Istituto, renda impossibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Art. 6 -Determinazione del compenso

1. Agli esperti interi alla scuola (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) il compenso è determinato in base al CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico.
2. Per il personale estraneo all'amministrazione, possono essere stabiliti compensi orari – anche forfettari - diversi da quelli fissati dalle tabelle annesse al CCNL. Il compenso deve essere stabilito tenendo conto della quantità e qualità dell'attività oggetto dell'incarico e dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Istituto.
3. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 7 - Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico della amministrazione;
 - eventuali rimborsi spese;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale (art. 2227 c.c.)
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto (mediante apposita relazione), se prevista, e l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico, qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento sono redatti in base alla vigente normativa di settore e, in ogni caso, non possono dar luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono rinnovabili.
7. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
8. Non è ammesso il rinnovo automatico del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i

progetti individuati.

9. I nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico dovranno essere comunicati al CdI e pubblicati nella sezione “**Amministrazione trasparente – Consulenti e collaboratori – Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza**” del sito istituzionale.

Art. 8 - Limiti alla stipula del contratto con collaboratori esterni

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 44, c. 4, DI 129/2018 e succ. int. e mod., soltanto per le prestazioni e le attività:
 - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
 - che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
 - per i quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 9 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del DLgs 165/2001 e succ. int. e mod..
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 del DLgs 165/2001 e succ. int. e mod..

Art. 10 – Norma finale

1. Tutte le spese, di qualunque importo e natura, dovranno essere comunicate al CdI in una riunione successiva all'avvenuta disposizione o deliberazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Art. 11 – Entrata in vigore e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte del CdI e contestuale pubblicazione in “**Albo online**” per 15 giorni e nella sezione “**Amministrazione trasparente – Atti generali**” del sito istituzionale.

Roma lì, 8/04/2019